



**OSSERVATORIO
CORPORATE M&A**

di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Maggio 2026

I principali aggiornamenti in materia di diritto commerciale e societario dello scorso mese.

Finanziamenti soci nella S.r.l.: onere della prova e accertamento dei presupposti di postergazione



La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5582 del 12 marzo 2026, pronunciandosi sull'interpretazione dell'art. 2467 c.c. in tema di finanziamento soci, ha ribadito i seguenti principi: (i) la valutazione delle condizioni di postergazione del finanziamento concesso da un socio nei confronti di una società a responsabilità limitata, consistenti nell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, deve essere condotta con riferimento al momento della concessione del finanziamento e sino al momento di richiesta di rimborso; (ii) grava sulla società l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di postergazione.

La vicenda

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso in favore di Tizio, socio di Alfa S.r.l., per il pagamento di un credito derivante da un finanziamento soci. In particolare, tale credito era sorto a seguito dell'escussione della garanzia fideiussoria concessa da Tizio a favore della

società per permettere a quest'ultima di ottenere un finanziamento bancario.

A fronte dell'emissione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, Alfa S.r.l. aveva presentato opposizione prima dinnanzi il Tribunale di Fermo, il quale aveva respinto l'opposizione.

Successivamente, Alfa S.r.l. aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Fermo dinnanzi alla Corte d'Appello di Ancona, che aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado.

In entrambi i casi, il giudice aveva ritenuto insussistente nel caso di specie la fattispecie di cui all'art. 2467 c.c., negando la postergazione del credito vantato da Tizio nei confronti di Alfa S.r.l. In particolare, la Corte d'Appello di Ancona aveva escluso l'applicazione dell'art. 2467 c.c. valutando unicamente la mancanza della situazione di squilibrio patrimoniale e finanziario al momento della richiesta di rimborso.

Alfa S.r.l. ha quindi proposto ricorso per Cassazione, adducendo quale motivo, inter alia, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2467 c.c., per non avere la Corte d'Appello accertato se sussistesse, in concreto, uno dei presupposti oggettivi previsti dalla suddetta norma – eccessivo squilibrio nell'indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento – al momento della concessione del finanziamento.

La decisione

La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sul caso di specie, ha in primis riaffermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale

l'art. 2467 c.c. in tema di finanziamento soci è applicabile a tutti "i finanziamenti in qualsiasi forma effettuati", ivi compresi le garanzie personali e reali.

La Suprema Corte ha ribadito che la condizione di postergazione del finanziamento concesso dal socio ad una società deve essere valutata sia nel momento di concessione del finanziamento sia nel momento di richiesta di restituzione da parte del socio stesso, essendo la società onerata di allegare tutti i fatti che siano idonei a dimostrare la sussistenza del suo stato di squilibrio economico-finanziario, tanto al momento della concessione del finanziamento, quanto al momento della richiesta di rimborso, al fine di qualificare il finanziamento soci come postergato.

La Corte di Cassazione ha inoltre contestato l'approccio valutativo della Corte di Appello, nella misura in cui aveva "parcellizzato" l'esame degli elementi probatori adottati dalla società, ossia aveva considerato i singoli elementi dedotti in giudizio dalla società relativi alla situazione economico-finanziaria singolarmente e non complessivamente.

Sulla base di tali ragioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la parti innanzi alla Corte di Appello di Ancona.

* * *

Remunerazione degli amministratori di società di capitali e determinazione equitativa del compenso



Il Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di impresa, con sentenza n. 825 del 30 gennaio 2025 ha ribadito che la carica di amministratore nelle società di capitali non è necessariamente assunta a titolo oneroso, potendo lo statuto prevedere la gratuità della relativa funzione.

Qualora, invece, il compenso sia espressamente riconosciuto all'amministratore dallo statuto e difetti, per inerzia o omissione degli organi deputati, la determinazione del relativo *quantum* è ammissibile, in via residuale, il ricorso giudiziale volto alla liquidazione equitativa del compenso.

La vicenda

La controversia trae origine dalla pretesa azionata dal presidente del Consiglio di Amministrazione di una società per azioni in liquidazione, volta ad ottenere il pagamento del proprio compenso per la carica ricoperta, deliberato prima dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall'Assemblea dei soci.

A fronte dell'emissione di un decreto ingiuntivo a favore del presidente del CdA per il pagamento del relativo compenso, la società proponeva opposizione allo stesso decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Milano.

A supporto dell'opposizione, la società sosteneva l'inesistenza del credito vantato dall'amministratore, deducendo che gli atti deliberativi posti a fondamento dello stesso fossero inesistenti o invalidi.

In particolare, il verbale del CdA e il successivo verbale dell'Assemblea dei soci erano entrambi privi di sottoscrizione e non avevano ad oggetto la deliberazione del compenso del presidente del CdA.

La decisione

Il Tribunale di Milano, ritenuta fondata l'opposizione proposta dalla società, ha ricostruito il regime giuridico del diritto al compenso degli amministratori nelle società di capitali.

Il giudice ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene legittima la clausola statutaria che, in deroga alle previsioni degli artt. 2389 e 2364 c.c., prevede la gratuità delle funzioni degli amministratori. Esaminando il caso di specie, il Collegio ha preso in considerazione lo statuto della società, il cui articolo 28 prevedeva che *"ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e un compenso determinato dall'assemblea nell'atto di nomina"*.

Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto che il documento allegato dall'amministratore a fondamento della propria pretesa creditoria non fosse riconducibile ad un verbale di CdA e ha altresì dichiarato nulla la delibera assembleare di determinazione del suo compenso, in ragione dei relativi difetti di verbalizzazione, ai sensi dell'art. 2479 c.c..


Secondo il Collegio, nella fattispecie in esame, il diritto alla remunerazione sussiste in ogni caso in forza della previsione statutaria e può essere equitativamente determinato dal giudice, avuto riguardo alla quantità, alla qualità, nonché

all'utilità dell'attività effettivamente svolta, mediante applicazione analogica dell'art. 1709 c.c., in tema di presunzione di onerosità del mandato.

Il Tribunale, quindi, si è pronunciato revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società al pagamento di un importo equitativamente determinato a titolo di compenso per la carica assunta dall'amministratore.

* * *

Continuità dei bilanci e limiti all'estensione dei vizi ai bilanci successivi



La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5587 del 12 marzo 2026, si è pronunciata sul rapporto tra principio di continuità dei bilanci e impugnazioni "a catena" dei bilanci di esercizi successivi, chiarendo che la continuità contabile non implica, di per sé, la continuità (o la presunzione) dei vizi giuridici.

Il socio che abbia impugnato un bilancio e intenda estendere le contestazioni ai bilanci successivi deve dedurre, nelle relative impugnazioni, la persistenza e la trasmissione dei medesimi vizi; solo in presenza di tale specifica allegazione sorge in capo agli amministratori l'onere di dimostrare l'avvenuta sanatoria o l'insussistenza dei vizi stessi.

La vicenda

La controversia trae origine dall'impugnazione proposta da Tizio, socio di Alfa S.r.l., della delibera assembleare di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, di cui veniva dedotta la nullità.

A seguito dell'accoglimento della domanda da parte del Tribunale di Cagliari, la società soccombente proponeva appello dinnanzi alla Corte d'Appello di Cagliari.

Il giudice di secondo grado accoglieva l'impugnazione e in riforma integrale della decisione appellata, rigettava la domanda di Tizio, rilevando, da un lato, la perdita della qualità di socio intervenuta nelle more del giudizio, con conseguente carenza sopravvenuta di legittimazione attiva e, dall'altro, la mancata allegazione della trasmissione dei vizi denunciati relativamente al bilancio 2013 anche ai bilanci dei due esercizi successivi, non impugnati, con conseguente difetto di un interesse attuale alla caducazione della delibera originariamente contestata.

Tizio proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, censurando la decisione della Corte di Appello nella parte in cui aveva escluso l'attualità dell'interesse ad agire.

In particolare, il ricorrente deduceva (i) di avere impugnato anche la successiva delibera assembleare del 2016, che aveva deliberato l'azzeramento delle perdite della società e la ricostituzione del capitale sociale della stessa e aveva conseguentemente determinato la perdita della sua qualità di socio e (ii) che i vizi del bilancio 2013 si fossero comunque trasmessi ai bilanci successivi in applicazione del principio di continuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Tizio, chiarendo la portata e i limiti del principio di continuità dei bilanci quando venga invocato per fondare un'estensione automatica delle invalidità da un esercizio all'altro.

I Giudici hanno dunque osservato che il principio di continuità dei bilanci impone che il bilancio dell'esercizio successivo sia redatto sulla base dei dati contabili di chiusura del precedente.

Tale continuità ha natura meramente contabile e resta ferma anche quando l'esattezza e la legittimità del bilancio precedente siano controverse o siano già state escluse in sede contenziosa con decisione non passata in giudicato. Tuttavia, da ciò non discende alcuna automatica o presuntiva trasmissione del vizio giuridico da un bilancio all'altro.

Al contrario, chi intende contestare anche i bilanci successivi deve allegare in modo specifico che i vizi lamentati per il primo bilancio impugnato si sono effettivamente perpetuati, continuando a riflettersi sui documenti contabili successivi.

Solo una volta che tale allegazione sia stata ritualmente introdotta, sorge l'onere degli amministratori di dimostrare l'avvenuta sanatoria o l'insussistenza dei vizi allegati. In mancanza, opera il meccanismo di sanatoria previsto dalla disciplina civilistica *ex* articolo 2436-*bis*, comma 1, c.c. che prevede una presunzione, *iuris tantum*, di autonomia e integrità del bilancio dell'esercizio successivo rispetto ai vizi che eventualmente inficino quello precedente.

Applicando tali principi al caso concreto, la Suprema Corte ha rilevato che Tizio – pur avendo affermato che sarebbe "certa e inevitabile" la trasmissione dei vizi dal bilancio 2013 ai successivi – non aveva adempiuto all'onere di

specificità della censura in sede di legittimità, omettendo di indicare con precisione come, dove e quando, nella fase di merito, avesse allegato la persistenza dei vizi sino al momento della perdita della qualità di socio.

Tale deficit di specificità rendeva intatta la *ratio* della decisione d'appello e, quindi, imponeva il rigetto dei motivi.

L'ordinanza si chiude dunque con l'enunciazione del principio di diritto secondo cui, in tema di società di capitali, la continuità dei bilanci non comporta la trasmissione automatica dei vizi giuridici; l'attore che intenda estendere l'impugnazione ai bilanci successivi deve allegare la persistenza dei vizi, e solo a fronte di tale specifica deduzione sorge l'onere degli amministratori di dimostrarne la sanatoria o l'insussistenza.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Roberta Incorvaia

Partner e Responsabile Osservatorio Corporate M&A

Roberta.Incorvaia@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio M&A





OSSERVATORIO
CORPORATE M&A
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-wealth.it